

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 20-7526

**Regolarizzazione posizione assegnatari di alloggi di edilizia sociale in relazione a quota minima anno 2012. Facolta' di intervento da parte dei Comuni.**

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

- la L.R. n. 3/2010 all'art. 20 prevede il Fondo Sociale finalizzato alla corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori;

- l'art. 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011 detta la definizione di morosità incolpevole dei nuclei assegnatari degli alloggi di edilizia sociale ;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 20-3208 del 30 dicembre 2011 aveva stabilito la quota minima da corrispondersi da parte degli assegnatari per l'anno 2012;

- la Giunta regionale con successivo provvedimento n. 6-5129 del 28 dicembre 2012 ha ammesso la rateizzazione della quota minima dovuta per l'anno 2012, da corrispondersi nell'anno 2013 ;

- con nota del 14.03.2014, Prot. n. 53, l'Anci - Associazione regionale del Piemonte ha sottoposto al competente Assessorato regionale la problematica riguardante il pagamento della quota minima 2012 da parte degli assegnatari, alla quale è seguito uno specifico incontro, avvenuto in data 14.04.2014, per la rappresentazione delle difficoltà e lo studio delle possibili azioni da mettere in atto, così come indicato nella nota regionale di riscontro Prot. n.67 del 26/03/2014 ;

- da comunicazioni formali pervenute agli uffici della competente Direzione regionale si evince che numerosi Comuni si sono fatti carico del versamento delle quote minime dovute dagli assegnatari per l'anno 2012;

tenuto conto che il mancato versamento di tali quote minime comporterebbe gravi conseguenze di carattere sociale, poiché coloro che non hanno fatto fronte al pagamento di tali quote non possono beneficiare del Fondo Sociale destinato solo ai morosi incolpevoli;

tenuto, altresì, conto che i suddetti soggetti incorrerebbero pertanto anche nelle procedure di decadenza di cui all'art. 17 della L.R. 3/2010 di competenza dei Comuni;

rilevato che, dai dati in possesso degli uffici della Direzione regionale Politiche Territoriali ed Edilizia, messi a conoscenza da parte delle Agenzie Territoriali per la Casa per gli ambiti provinciali di loro competenza, risulta che sono quantificabili in circa 650 i nuclei che devono ancora ad oggi corrispondere in tutto o in parte la suddetta quota minima relativa all'anno 2012;

evidenziato che il mancato pagamento della quota minima da parte dei suddetti nuclei assegnatari è ancora riconducibile alla prima applicazione delle disposizioni fortemente innovative introdotte dalla L.R. n. 3/2010 e dai relativi regolamenti attuativi;

ritenuto di riconoscere alle Amministrazioni comunali la facoltà di valutare e provvedere al versamento di quanto ancora dovuto dagli assegnatari in ordine alla quota minima 2012 al fine di regolarizzare interamente le loro posizioni nei confronti delle rispettive ATC;

preso atto che le Amministrazioni comunali interessate sono state informate dalle rispettive ATC in ordine alle situazioni degli assegnatari che non hanno ottemperato in tutto o in parte entro il 31.12.2013 all'impegno di corrispondere, anche in forma rateizzata, la quota minima 2012;

ritenuto necessario individuare nel 31 maggio 2014 il termine ultimo entro il quale i Comuni possono provvedere alla regolarizzazione di cui sopra;

posto che, provvedendo in tal modo, risulterà possibile il rispetto, da parte degli assegnatari, di quanto previsto dal punto 3) della D.G.R. n. 16-6984 del 30.12.2013;

ritenuto, in via straordinaria, indispensabile, in conseguenza di quanto sopra, consentire agli assegnatari contemplati al punto 2) della DGR n. 16-6984 del 30.12.2013 di corrispondere la quota minima 2013 entro il termine del 31.05.2014;

rilevato che, conseguentemente, solo per tali categorie di assegnatari, è necessario posticipare al 31.05.2014 il termine, previsto dall'art. 2 del Regolamento n. 15/R del 4/10/2011, per la presentazione dell'istanza di accesso al Fondo sociale 2013;

ritenuto che le conseguenze a carico di molti degli assegnatari compresi negli elenchi di cui sopra, a fronte del mancato esborso di cifre talvolta esigue, sarebbero drammaticamente gravi e comunque sproporzionate rispetto all'importo ancora dovuto, con possibili serie ripercussioni dal punto di vista sociale, tali da rendere l'adozione del presente atto urgente ed indifferibile, tenuto conto altresì dell'imminente scadenza del termine del 30 aprile 2014 previsto dalla D.G.R. n. 16-6984 del 30.12.2013;

evidenziato che l'applicazione del presente atto deliberativo consente, comunque, agli enti gestori l'incasso della quota minima dovuta dagli assegnatari, garantendo loro altresì la copertura, per mezzo del fondo sociale regionale e della compartecipazione comunale, di quanto loro spettante per l'esercizio finanziario 2012;

visto l'art. 20 della L.R. n. 3/2010;

visto l'art. 7 del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011;

visto l'art. 2 del Regolamento n. 15/R del 4.10.2011;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1) è riconosciuta ai Comuni, per le ragioni evidenziate in premessa, la facoltà di provvedere al pagamento agli enti gestori direttamente o tramite gli assegnatari segnalati dai Comuni stessi, entro il 31 maggio 2014, di quanto ancora dovuto dagli assegnatari in ordine alla quota minima relativa all'anno 2012, di cui alle D.G.R. n. 20-3208 del 30.12.2011 e n. 6-5129 del 28.12.2012;

2) è consentito, in via straordinaria, agli assegnatari oggetto dell'intervento di cui al precedente punto 1) e che appartengano alle categorie di cui al punto 2) della D.G.R. n. 16-6984 del 30.12.2013, di corrispondere la quota minima dovuta per l'anno 2013 entro il termine del 31 maggio 2014;

3) è consentito agli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto 2) di presentare istanza di accesso al fondo sociale 2013 entro il 31 maggio 2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)